Proposta di decisione del Consiglio per l'erogazione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Montenegro

(2000/C 337 E/03)

COM(2000) 288 def. — 2000/0114(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 11 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.

(2) Il Governo del Montenegro persegue una politica di apertura nei confronti dell'UE e di riforme volte a creare una sana economia di mercato.

(3) La situazione economica generale del Montenegro si è deteriorata negli ultimi anni e il bilancio della Repubblica ha registrato nel 1999 un deterioramento sostanziale.

(4) Riconoscendo la difficile situazione del Governo democratico del Montenegro e la grave crisi economica che colpisce la popolazione, la Comunità ha fornito al Montenegro nel 1998-1999 cospicui sussidi.

(5) Si prevede che nel 2000 il fabbisogno di bilancio del Montenegro rimarrà ingente.

(6) Si prevede che nel 2000 il necessario sostegno estero da parte di donatori internazionali resterà ingente, data anche la necessità di eliminare gli arretrati, in particolare nei pagamenti del fondo pensioni.

(7) La Repubblica del Montenegro non è in grado di ottenere prestiti a lungo termine né all'interno né dall'estero.

(8) La Repubblica del Montenegro non ha i requisiti per divenire membro delle istituzioni sorte in seguito agli accordi di Bretton Woods: di conseguenza, non può beneficiare della consueta assistenza dell'FMI o della Banca mondiale in appoggio a un programma economico.

(9) Il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato «l'urgente necessità di un'assistenza sostanziale al Montenegro allo scopo di assicurare la sopravvivenza del Governo democratico e di evitare un'altra grave crisi nella regione». Inoltre, il Consiglio europeo ha chiesto alle «istituzioni competenti di adottare senza indugio le necessarie decisioni per il finanziamento [. . .] di progetti, programmi e altre forme di assistenza atte a sovvenire alle esigenze finanziarie immediate del Montenegro, se necessario ricorrendo alle riserve di bilancio dell'UE e all'assistenza macroeconomica».

(10) L'assistenza finanziaria eccezionale della Comunità alla Repubblica del Montenegro in forma di erogazioni a fondo perduto allevierebbe le ristrettezze finanziarie della Repubblica nelle attuali difficili circostanze.

(11) In assenza di monitoraggio macroeconomico e sostegno finanziano da parte dell'FMI a della Banca mondiale, si deve rivolgere particolare attenzione all'adeguato utilizzo e all'opportuno controllo dell'assistenza; tutti i costi della preparazione, dell'attuazione e del controllo saranno compresi nell'importo dell'assistenza.

(12) L'assistenza finanziaria eccezionale sarà gestita dalla Commissione europea.

(13) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per sovvenire al fabbisogno di finanziamento estero del Montenegro, la Comunità mette a disposizione della Repubblica del Montenegro un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di erogazioni a fondo perduto sino all'importo massimo di 20 milioni di euro.

2. Quest'assistenza viene gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a convenire con la Repubblica del Montenegro, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni economiche alle quali è subordinata l'assistenza.

2. In consultazione con il Comitato economico e finanziario, la Commissione verifica a intervalli regolari che nelle sue politiche economiche la Repubblica del Montenegro rispetti gli obiettivi e le condizioni di politica economica dell'assistenza.

Articolo 3

1. L'assistenza viene messa a disposizione della Repubblica del Montenegro in almeno due rate, a condizione che siano opportunamente rispettate le condizioni di politica economica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La seconda rata non sarà versata prima che siano trascorsi due mesi dal pagamento della prima.

2. Tutti i costi relativi alla preparazione, l'attuazione e al monitoraggio sono compresi nell'importo dell'assistenza.

3. I fondi saranno messi a disposizione del bilancio della Repubblica del Montenegro.

Articolo 4

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente una valutazione di come verrà attuata la presente decisione.